

**DETERMINA n. 117 del giorno 14.05.2024**

**OGGETTO:** LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI DI SCENOTECNICA DEL TEATRO BORSONI DI BRESCIA – CIG A027FB14AC – CUP H89J18000250008  
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO EX ART. 119 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'IMPRESA ELETTRICA FALCHETTI SAS DI FALCHETTI GIOVANNI FIORINDO & C.

**IL DIRETTORE**

**Visto** il D.Lgs. 36/2023;

**Visto** lo Statuto vigente;

**D E T E R M I N A**

**quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.**

**IL DIRETTORE**

*Dott. Gian Mario Bandera*



**Premesso che:**

- con determinazione n. 360 del 15.12.2023 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e impianti di scenotecnica del teatro Borsoni di Brescia all'Impresa Molpass s.r.l. con sede in via Albert Bruce Sabin n. 30, San Giovanni in Persiceto (BO), per un importo contrattuale di € 614.632,74 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00 e oltre Iva nella misura di legge;
- in data 31.01.2024 il Centro Teatrale Bresciano ha sottoscritto con Molpass s.r.l. il contratto d'appalto per l'affidamento di lavori di cui al punto che precede;
- in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") l'impresa Molpass s.r.l. aveva dichiarato la propria intenzione di subappaltare, in caso di aggiudicazione, le seguenti lavorazioni: Fornitura e posa carpenteria metallica: 24% - Fornitura e posa impianti e reti elettriche: 23% - Facchinaggio: 3%;
- in data 10.05.2024 l'appaltatore ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa ELETTRICA FALCHETTI SAS DI FALCHETTI GIOVANNI FIORINDO & C, con sede legale in Bolgare (BG), Vicolo Laghi Gemelli n. 1, C.F. e P.IVA 01669261206, relativamente a fornitura e posa di cablaggi per comando paranchi e avvolgicavi nonché posa di collegamenti elettrici ai quadri principali;
- l'importo dei lavori che si intendono subappaltare è pari ad € 66.879,27, di cui € 3.343,97 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA;

**Esaminata** la documentazione presentata da cui si desume:

- che tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice non sussiste alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- che tra l'impresa appaltatrice e subappaltatrice è stato stipulato un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione, dal valore di € 66.879,27, di cui € 3.343,97 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA;
- che il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale l'impresa subappaltatrice assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- che l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività subappaltate;
- che i soggetti di cui all'art. 94, comma 4, del Codice dell'impresa subappaltatrice hanno dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e 2;
- che il legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice ha dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, il possesso dell'idoneità tecnico professionale;
- che ricorrono i presupposti e sono rispettate le limitazioni di cui all'art. 119 commi 1, 2 e 4, del Codice;

Rilevato che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di istanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'impresa subappaltatrice e che pertanto l'autorizzazione al subappalto concessa sotto condizione dell'esito positivo della verifica dei requisiti;

Preso atto che, nel caso in cui la verifica dei requisiti di cui al punto che precede dovesse dare esito negativo, l'autorizzazione al subappalto verrebbe automaticamente revocata;

Considerato che dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa istante;

**DISPONE**

- di autorizzare l'impresa Molpass s.r.l., in qualità di aggiudicatario dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto le opere riguardanti la fornitura e posa di carpenteria metallica per un importo di € 66.879,27, di cui € 3.343,97 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA, all'impresa ELETTRICA FALCHETTI SAS DI FALCHETTI GIOVANNI FIORINDO & C, con sede legale in Bolgare (BG), Vicolo Laghi Gemelli n. 1, C.F. e P.IVA 01669261206
- di dare atto:
  - che la stipula del contratto di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo;
  - dell'accertamento, sulla base delle autodichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, dei requisiti generali e speciali, e quindi dell'idoneità dell'impresa subappaltatrice, ad assumere in subappalto, l'esecuzione delle suddette attività;
  - che non risultano “forme di controllo e/o collegamento” a norma dell'art. 2359 del C.C. tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;
  - che copia del presente provvedimento sia trasmessa all'impresa appaltatrice e all'impresa subappaltatrice per gli adempimenti consequenziali e quale documento autorizzante al subappalto;
- di stabilire che:
  - stante la pendenza della verifica dei requisiti di cui al precedente punto 3, lett. d), l'autorizzazione al subappalto è concessa sotto condizione dell'esito positivo delle predette verifiche;
  - in caso di esito negativo delle verifiche l'autorizzazione al subappalto sarà automaticamente revocata.

Il Direttore  
Dott. Gian Mario Bandera

